

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI N .5 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCAZIONE IN MONTICHIARI VIA GUERZONI 92 F/G

1. Indizione bando

1.1 E' indetto il bando per l'assegnazione dei seguenti alloggi di edilizia convenzionata in locazione:

- **n. 5 alloggi in Montichiari Via Guerzoni, 92 f/g;**
- **tutti gli alloggi in Montichiari Via Guerzoni, 92 f/g che si renderanno disponibili nel corso di validità della graduatoria.**

1.2 Gli alloggi attualmente disponibili hanno una superficie utile compresa tra circa 86 mq e 122 mq;

1.3 Il canone di locazione degli alloggi, sarà compreso indicativamente, in funzione della metratura dell'alloggio, tra € 233,00 ed € 332,00 mensili, oltre a spese condominiali fatti salvi gli adeguamenti annuali Istat. Gli alloggi che si renderanno disponibili nel corso di validità della graduatoria potrebbero essere oggetto di calcolo del canone ai sensi della Delibera Presidenziale n. 50 del 29 Maggio 2018.

2. Requisiti generali per la partecipazione al concorso

2.1 Può partecipare al presente bando:

a) chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea (U.E.);
oppure

a1) il cittadino di altro Stato titolare di permesso o di carta di soggiorno con residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data dell'indizione del bando ed un'attività lavorativa stabile. Per attività lavorativa stabile si intende che il richiedente svolga una regolare attività di lavoro dipendente all'atto della pubblicazione del bando e che abbia svolto tale attività per almeno 200 gg. nel corso dell'anno precedente la pubblicazione del bando. Per i lavoratori autonomi farà fede, per i periodi sopra indicati, la titolarità di partita IVA oppure di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa regolarmente disciplinato fiscalmente;

b) chi abbia la residenza anagrafica nel Comune di Montichiari;
oppure

b1) presti la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Montichiari;
oppure

b2) non essendo nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2.1.b) e 2.1.b1), si impegni a trasferire la residenza nel Comune di Montichiari entro e non oltre 60 gg. dalla data di decorrenza del contratto di locazione;

c) chi non sia titolare, egli stesso o il coniuge non legalmente separato o il convivente, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nella Provincia di Brescia;

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari al numero dei componenti il nucleo familiare e che non sia gravato da diritti di uso, usufrutto o abitazione a favore di terzi, che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità competente e che non sia in comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare. Gli alloggi con meno di 2 vani saranno sempre e comunque considerati inadeguati, così come gli alloggi con un numero di vani superiore a 5

saranno sempre e comunque considerati adeguati, indipendentemente dal numero dei familiari.

A tal fine si intendono vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno, le soffitte abitabili e gli spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza non inferiore agli 8 mq. ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno 2,20 m. dal pavimento.

- d) chi non abbia ottenuto, egli stesso o altri componenti del nucleo familiare richiedente, l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concesso, dello Stato o di altro ente pubblico;
- e) chi abbia usufruito **nell'anno 2020** di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare richiedente, non inferiore ad **€ 10.000,00** per nuclei familiari composti da 1 persona, non inferiore ad **€ 15.000,00** per nuclei familiari composti da 2 persone, non inferiore ad **€ 20.000,00** per nuclei familiari composti da 3 o 4 persone ed **€ 25.000,00** per nuclei familiari composti da 5 o più persone. L'annata reddituale richiesta al momento della verifica sarà relativa a due anni precedenti se effettuata entro il primo semestre dell'anno e sarà relativa all'anno precedente se effettuata nel secondo semestre (es.: anno 2020 se la verifica verrà effettuata entro il 30/6/2022; anno 2021 se effettuata dopo il 1° luglio 2022 e fino al 30/6/2023).
- Il reddito annuo complessivo non deve comunque essere superiore al limite di **€ 40.000,00 per l'anno 2020** (il reddito familiare da confrontarsi solo con il predetto limite massimo deriva dall'applicazione dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 21 della Legge n° 457/'78: il reddito complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico ed è calcolato, in caso di lavoro dipendente o pensione, nella misura del 60% dopo la detrazione della quota per ogni figlio). Nel caso in cui faccia parte del nucleo familiare un portatore di handicap, con percentuale minima individuale superiore al 66%, tale limite di reddito è elevato del 40%; nel caso in cui i portatori di handicap come sopra indicati siano due o più, il limite è elevato del 60%;

2.2. Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio (coppie di fatto/unioni civili di cui alla L 76/2016), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata nelle forme di legge (documentata con certificazione anagrafica ovvero attestata, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazioni, dal concorrente con dichiarazione firmata presso l'ufficio competente per la raccolta delle domande ovvero inviata con allegata copia di documento d'identità).

Anche le persone singole o i nubendi che intendono costituire un nuovo nucleo familiare possono partecipare al presente bando indipendentemente dalla famiglia d'origine. In tal caso si terrà conto dei soli redditi di tali soggetti.

2.3. Possono essere altresì considerate componenti del nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente da almeno due anni precedenti la data di pubblicazione del bando e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità. Tali condizioni devono essere dichiarate dal concorrente e dalle persone conviventi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge.

Sono altresì considerati componenti del nucleo familiare, dopo i collaterali di terzo grado, gli affini di secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della pubblicazione del bando e sia dimostrata come già indicato al punto 2.2.

La stabile convivenza può essere inferiore ai due anni previsti solo nel caso di componenti del nucleo familiare invalidi o portatori di handicap con percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente dall'ASL, pari o superiore al 66%, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi.

2.4. Ai fini dell'accertamento del reddito di cui alla precedente lett. e) del punto 2.1., si considera quale reddito annuo del nucleo richiedente il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 e relativa all'anno 2020, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili del richiedente, del coniuge non legalmente separato o del convivente e dei figli minorenni. Per i nubendi e le famiglie di nuova formazione il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dai due soggetti.

2.5. Oltre all'imponibile fiscale, nel reddito annuo complessivo sono computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione. Per il nucleo familiare con componenti disabili o portatori di handicap, si escludono dal computo i sussidi e/o assegni percepiti a carattere assistenziale, alimentare o con funzioni risarcitorie.

2.6. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente con riferimento alla data dell'indizione del bando. A tale data, oltre a quanto previsto per il reddito complessivo del nucleo familiare, i familiari diversi dal richiedente e compresi nella domanda dovranno necessariamente risultare in possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) del precedente punto 2.1.

2.7. Al momento dell'assegnazione, il richiedente, oltre a quanto previsto per il reddito complessivo del nucleo familiare, dovrà necessariamente risultare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) o a1), c) e d) del punto 2.1.

I familiari diversi dal richiedente dovranno, invece, necessariamente risultare in possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) del medesimo punto 2.1.

3. Modalità di presentazione della domanda

3.1. Presentazione domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo (costituito da 2 parti: domanda e dichiarazione sostitutiva) scaricabile dal sito internet della scrivente Azienda, www.alerbcm.it, nella sezione Bandi e Graduatorie. E' possibile reperire il modulo di domanda anche contattando il Comune di Montichiari.

La domanda dovrà essere trasmessa all'Aler BCM sede di Brescia, attraverso la mail ufficiobandi@aler.bs.it, **entro e non oltre il termine del 29 Ottobre 2021** ovvero potrà essere spedita a mezzo posta mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, farà fede la data del timbro postale e nel plico raccomandato dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

4. Formazione della graduatoria

4.1 Alle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi cumulabili:

4.1.1 Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che alla data di chiusura del bando abbiano compiuto il 65° anno, ovvero, quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età sia totalmente

inabile al lavoro, ovvero, quando almeno un componente abbia compiuto il 75° anno

punti 10

4.1.2 Persone sole con figli a carico

punti 10

4.1.3 Famiglie di Nuova Formazione e nubendi: nuclei familiari formatisi da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando con atto di matrimonio o unione civile (L76/2016) ovvero i nuclei che si impegnino a formarsi con le medesime modalità entro e non oltre la data della stipula del contratto di locazione (in tal caso dovrà essere prodotta autocertificazione circa il matrimonio celebrato ovvero copia del certificato stesso, ovvero dichiarazione di impegno, come predisposto nel modulo di domanda, a formarsi, come meglio specificato sopra, entro e non oltre la data di stipula del contratto di locazione)

punti 10

4.1.4 Richiedenti residenti nel Comune di Montichiari alla data di indizione del presente bando

punti 200

4.1.5 Richiedenti che svolgano la propria attività lavorativa nel Comune di Montichiari alla data del presente bando

punti 100

(Non cumulabile con il precedente punto 4.1.4)

4.1.6 Verrà inoltre attribuito punteggio secondo la seguente formula:

$$\frac{40.000 \times \text{n. componenti nucleo familiare richiedente}}{\text{totale reddito nucleo familiare richiedente}}$$

Esempio: supponendo un nucleo familiare di 3 persone con un reddito complessivo (calcolato con le modalità di cui ai punto 2.4 e 2.5) pari ad € 30.000,00, il punteggio attribuito sarà $40.000 \times 3 : 30.000,00 = 4$

La graduatoria, nella forma provvisoria e definitiva, sarà formata dall'ALER BCM sede di Brescia.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione sarà pubblicata presso l'ALER BCM sede di Brescia e sarà consultabile sul sito internet (sarà comunque assicurato il rispetto della normativa sui dati riservati alla persona).

Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione presso ALER BCM sede di Brescia della graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione a fini di ammissione della domanda eventualmente esclusa o di attribuzione di maggior punteggio. L'opposizione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Bandi di ALER BCM, sede di Brescia, attraverso la mail ufficiobandi@aler.bs.it ovvero potrà essere spedita a mezzo posta mediante lettera raccomandata all'Ufficio Bandi di ALER BCM sede di Brescia in Viale Europa 68. In tale ipotesi farà fede la data del timbro postale e nel plico raccomandato dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, per la graduatoria definitiva, verrà effettuato il sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata presso ALER BCM sede di Brescia con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Essa è impugnabile esclusivamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine perentorio di 60 gg., ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio di 120 gg.

La graduatoria definitiva manterrà la sua validità per un periodo di due anni dalla data della sua pubblicazione.

Prima dell'assegnazione si verificherà la permanenza dei requisiti soggettivi. In tale occasione verrà verificata anche la veridicità delle autocertificazioni presentate.

Nel caso in cui si dovesse rilevare la non sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni, anche di punteggio, di cui alla presente bando, nonché previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento, conseguirà la revoca dei benefici nei termini e secondo le procedure di cui alla normativa vigente, fra cui in particolare quella contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° 6/37814 del 31/7/1998 pubblicata sul Bollettino della Regione Lombardia del 6 agosto 1998, 5° supplemento straordinario al n°31.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA'

- ***I concorrenti possono avvalersi dell'estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, secondo il modello di dichiarazione sostitutiva allegato come seconda parte della domanda di partecipazione al bando.***
- ***Si rende noto che le dichiarazioni rese saranno controllate in ogni caso. Qualora si riscontrino dichiarazioni non veritiere si applicheranno le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n° 445/2000 fra cui l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.***

5. Scelta dell'alloggio

5.1 La scelta dell'alloggio verrà effettuata seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.

5.2 Il concorrente potrà scegliere, tra gli alloggi che risulteranno disponibili, un alloggio con un numero di vani, escluso la cucina, pari o aumentato di una unità rispetto ai componenti del nucleo familiare per il quale ha presentato la domanda di assegnazione. Il concorrente potrà scegliere anche un alloggio più piccolo ma l'Ente locatore si riserva di omettere l'assegnazione a favore di concorrenti che, pur collocati utilmente nella graduatoria, abbiano un nucleo familiare considerato non adeguato secondo il locale regolamento di igiene. Sarà comunque facoltà dell'Ente locatore salvaguardare le situazioni di disagio di concorrenti anziani o comunque con difficoltà di deambulazione o le situazioni che evidenziano particolari problematiche di ordine sanitario. Il concorrente potrà altresì scegliere un alloggio con un numero di vani aumentato di due unità, rispetto ai componenti del nucleo familiare qualora risulti ancora disponibile nonostante lo scorrimento integrale della graduatoria.

5.3 L'Ente locatore si riserva altresì la facoltà di revocare l'assegnazione nei confronti di chi, essendo o essendo stato assegnatario o componente di nucleo familiare assegnatario di alloggio di proprietà di ALER BCM o di Ente Pubblico, abbia una situazione contabile debitoria e non la regolarizzi nei tempi e con le modalità previste dall'Aler ovvero, sia stato sfrattato da meno di 5 anni e non abbia ancora saldato le somme dovute all'Ente.

5.4 Nel caso in cui il concorrente rinunci alla stipula del contratto di locazione, l'alloggio già scelto verrà posto in offerta a coloro che risultino occupare le successive posizioni in graduatoria e che non abbiano ancora effettuato una scelta. Anche gli alloggi che verranno disdettati dopo la stipula del contratto saranno oggetto di offerta ai concorrenti ancora presenti in graduatoria e non ancora convocati.

Brescia lì, 8 Ottobre 2021